

# REGOLAMENTO

## PROCEDURA DI VENDITA DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DI ACQUA MARCIA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Il Tribunale Fallimentare di Roma ha omologato il concordato preventivo n. 48/2012 – Acqua Marcia Immobiliare Srl in liquidazione. (di seguito, la “Procedura”), nominando liquidatore giudiziale il Prof. Dott. Carlo Ravazzin (di seguito, “il Liquidatore”).

In esecuzione dei piani di concordato è prevista la vendita dei complessi immobiliari. A tal fine, il liquidatore, su autorizzazione del Comitato dei Creditori, ha nominato Realty Advisory S.p.A. – “Coldwell Banker Commercial” (di seguito, “CBC” o “Advisor”) quale *advisor* esclusivo della procedura competitiva di vendita con evidenza pubblica.

Il Liquidatore rende noto che sono pervenute due distinte offerte irrevocabili di acquisto relative ai due seguenti complessi immobiliari:

- VERONA – Quadrante Europa Consorzio ZAI 1 - varie unità immobiliari censite al Foglio 318, particella 499 sub: 344, 345, 366, 367, 311, 312, 247, 249, 256, 257, 258, 259, 269, 268, 267, 260, 139, 138, 266, 263, 262, 261 – euro **96.500,00 (novantaseimilacinquecento/00)** oltre imposte di legge
- VERONA – Quadrante Europa Consorzio ZAI 2 - uffici cielo terra censiti al Foglio 318 particelle 530 e 537 euro **1.100.000,00 (unmilione centomila/00)** oltre imposte di legge

Le suddette offerte costituiscono riferimento ai fini dello svolgimento della presente procedura competitiva.

### **PARTE PRIMA – Oggetto della procedura di vendita e articolazione delle relative fasi**

Oggetto della procedura di vendita sono i seguenti Immobili che costituiscono i relativi Lotti qui di seguito elencati (nel prosieguo indicati complessivamente, gli “**Immobili**” e, singolarmente, l’“**Immobile**”) precisandosi che le offerte irrevocabili di acquisto potranno formularsi solo per singoli lotti:

- **LOTTO 1** VERONA – Quadrante Europa Consorzio ZAI 1 - varie unità immobiliari censite al Foglio 318, particella 499 sub: 344, 345, 366, 367, 311, 312, 247, 249, 256, 257, 258, 259, 269, 268, 267, 260, 139, 138, 266, 263, 262, 261
- **LOTTO 2** VERONA – Quadrante Europa Consorzio ZAI 2 - uffici cielo terra censiti al Foglio 318 particelle 530 e 537

La consistenza degli Immobili risulta dalla documentazione disponibile nella *data room* di cui al successivo n. 3).

La procedura di vendita sarà articolata nelle seguenti fasi, meglio regolate nella PARTE SECONDA che segue:

1) Invito a manifestare interesse utilizzando il modello scaricabile (dal [link https://cbcommercial.it/immobile/vendita-portafoglio-acquamarcia-immobiliare/](https://cbcommercial.it/immobile/vendita-portafoglio-acquamarcia-immobiliare/)) completo delle informazioni essenziali specificate. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata a mezzo pec a [liquidazioneacquamarciaimmobiliare@pecconcordati.it](mailto:liquidazioneacquamarciaimmobiliare@pecconcordati.it) recante nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PROCEDURA ACQUA MARCIA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” ed in copia conoscenza inviata anche all’advisor

# REGOLAMENTO

---

all'indirizzo [advisoryami@cbcommercial.it](mailto:advisoryami@cbcommercial.it).

2) Comunicazione, da parte dell'advisor, dell'eventuale ammissione alla *Data Room* virtuale, per l'esecuzione della *due diligence*.

3) Eventuale accesso in *Data Room*, tramite link dedicato, subordinatamente alla ricezione via pec dell'Accordo di riservatezza, della Manifestazione di interesse e del presente Regolamento (di seguito, il "**Regolamento**"), debitamente sottoscritti. Esecuzione della *due diligence* e dei sopralluoghi.

4) **Formulazione di offerte migliorative irrevocabili di acquisto entro le ore 12,00 del giorno 27 luglio 2026**, (con termine di efficacia sino al giorno 31/10/2026) a cui dovrà allegarsi:

- Lotto 1 ZAI 1 - deposito cauzionale costituito da assegno circolare "non trasferibile" pari al 10 % (dieci per cento) del prezzo di acquisto di cui all'offerta migliorativa irrevocabile, all'ordine di: "C.P. n. 48/2012 Acqua Marcia Immobiliare Srl".
- Lotto 2 ZAI 2 - deposito cauzionale costituito da assegno circolare "non trasferibile" pari al 5 % (cinque per cento) del prezzo di acquisto di cui all'offerta migliorativa irrevocabile, all'ordine di: "C.P. n. 48/2012 Acqua Marcia Immobiliare Srl".

5) **Apertura delle buste il giorno 27 luglio 2026 alle ore 15,00**, presso il Notaio Umberto Scialpi 00197 Roma – Via Pietro Tacchini n. 22 e contestuale aggiudicazione definitiva in caso di unico offerente; nel caso di pluralità di offerte **contestuale gara** tra gli offerenti sulla base dell'offerta più alta ricevuta.

6) **Rogito entro il giorno 31 ottobre 2026**

## **PARTE SECONDA – Regolamento della procedura di vendita**

### **§1. Manifestazione di interesse all'acquisto**

**§1.1** Gli interessati a partecipare alla procedura di vendita sono richiesti di manifestare interesse compilando la "Domanda di partecipazione" sopra indicata (v. PARTE PRIMA, *sub* 1).

**§1.2** La manifestazione d'interesse può essere formulata esclusivamente da soggetti italiani o esteri provvisti di personalità giuridica ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza.

**§1.3** La manifestazione d'interesse può essere formulata anche da una società capogruppo di più soggetti legati da accordi associativi temporanei o da analoghe forme di concertazione (c.d. "Raggruppamento"), ovvero da parte di una società da costituire (c.d. "Newco") partecipata da uno o più soggetti

**§1.4** Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse: a) pervenute da soggetti che, alla data della presentazione, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza o di crisi, cessazione dell'attività ovvero gestione coattiva; b) presentate per persona da nominare, salvo quanto previsto più avanti, al §2.2, iii); c) redatte in lingua diversa dalla lingua italiana; d) non predisposte in conformità a quanto previsto nel Regolamento.

**§1.5** La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato, o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Newco, e dovrà contenere, anche in allegato:

# REGOLAMENTO

- copia del presente Regolamento, siglato in originale in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato, o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Newco, per accettazione integrale e incondizionata di tutti i termini e le condizioni ivi indicati;

- l'indicazione della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo del numero di telefono, e dell'indirizzo di posta elettronica certificata [di seguito "pec"], anche, se del caso, di un domiciliatario) del soggetto interessato e del soggetto eventualmente delegato;

- la specifica indicazione del/dei lotto/i oggetto di interesse all'acquisto;

- visura camerale aggiornata del soggetto (o dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento o che partecipano o parteciperanno alla Newco) che presenta la manifestazione di interesse o, per soggetti stranieri, documentazione equivalente;

- copia dell'ultimo bilancio approvato e, se disponibile, dell'ultimo bilancio consolidato;

- una dichiarazione del soggetto che presenta la manifestazione d'interesse attestante che quest'ultimo non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile nel Paese di appartenenza;

- l'accordo di riservatezza siglato in originale in ogni sua pagina, nonché sottoscritto per esteso in calce dal legale rappresentante del soggetto interessato, o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Newco;

- copia di valido documento d'identità del legale rappresentante del soggetto interessato, o di tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, ovvero di tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla Newco.

**§1.6** L'*Advisor*, esaminate le manifestazioni d'interesse ricevute, sulla base delle informazioni ivi contenute, invierà ai soggetti ammessi alla procedura di vendita la relativa comunicazione di ammissione alla *Data Room*, per svolgere la *due diligence*, contenente un link dedicato.

**§1.7** Il Liquidatore, direttamente o tramite il proprio *Advisor*, si riserva di negare o revocare in ogni momento l'accesso alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* ai soggetti interessati nei casi di cui al successivo §2.2.

## **§2. Due diligence**

**§2.1** La *due diligence* avrà ad oggetto la documentazione informativa resa disponibile nell'apposita *Data Room* virtuale.

**§2.2** Il Liquidatore, direttamente o tramite il proprio *Advisor* della procedura di vendita, negherà o revocherà in ogni momento l'accesso alla procedura di vendita e all'attività di *due diligence* ai soggetti interessati che:

i) siano residenti in paesi extra UE compresi nella c.d. "black list";

ii) siano sottoposti o vengano sottoposti, successivamente all'invio della manifestazione di interesse, a procedure di liquidazione o a procedure concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, obbligo di ricapitalizzazione, gestione coattiva o situazioni comparabili o nei cui riguardi sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

iii) presentino manifestazione di interesse per persona da nominare, salvo non si tratti di società, costituita o costituenda, totalitariamente controllata dal soggetto interessato ovvero per la quale siano chiaramente identificabili i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 D.lgs. n. 58/1998, ove applicabile e, comunque, il beneficiario ultimo, ovvero ancora, in caso di soggetti esteri, ai sensi di previsioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

iv) che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), D.lgs. 163/2006,

## REGOLAMENTO

---

ovvero, in caso di soggetti esteri, in situazioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza;

v) siano sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), D.lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso di soggetti esteri, a sanzioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza.

**§2.3** Tutte le informazioni contenute nella *Data Room* dovranno essere autonomamente verificate dai soggetti interessati. La Procedura, unitamente ai dipendenti, consulenti o incaricati a qualsiasi titolo, non assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia circa la completezza delle informazioni e della documentazione fornita, che è onere dei partecipanti verificare a loro esclusivo rischio, spese e responsabilità.

**§2.4** Dal momento di accesso alla *Data Room*, e fino alla chiusura di essa, ciascun partecipante potrà far pervenire all'*Advisor* eventuali richieste di chiarimento ovvero di ulteriori informazioni sui documenti esaminati in *Data Room*.

### **§3. L'offerta migliorativa irrevocabile d'acquisto: prescrizioni generali**

**§3.1** L'offerta migliorativa irrevocabile d'acquisto (di seguito, l'"Offerta" e, al plurale, "Offerte") potrà essere formulata, secondo le modalità indicate nel Regolamento, esclusivamente dai soggetti che hanno presentato la manifestazione d'interesse di cui al §1, salvo non si tratti di società, costituita o costituenda, totalitariamente controllata dal soggetto interessato ovvero per la quale siano chiaramente identificabili i soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 D.lgs. n. 58/1998, ove applicabile e, comunque, il beneficiario ultimo, ovvero ancora, in caso di soggetti esteri, ai sensi di previsioni equivalenti in base alla legislazione dei rispettivi Stati di appartenenza.

**§3.2** Non verranno, comunque, prese in considerazione Offerte che diano luogo a revoca dell'ammissione alla *Data Room*, ai sensi del §2.2 e che, comunque, non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel Regolamento.

**§3.3** Le offerte migliorative irrevocabili d'acquisto dovranno essere formulate per singolo lotto.

### **§4. L'offerta migliorativa irrevocabile d'acquisto: prescrizioni di contenuto e modalità di presentazione**

**§4.1.** L'Offerta migliorativa, a pena di esclusione, dovrà espressamente contenere i seguenti elementi:

- essere redatta in lingua italiana e contenere i requisiti previsti dal Regolamento;
- essere siglata in ogni sua pagina, e sottoscritta in calce, dall'Offerente stesso (se persona fisica) o dal legale rappresentante dell'Offerente o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza dell'offerente;
- in caso di offerta da parte di persona giuridica la denominazione o la ragione sociale, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'indirizzo pec, con allegazione del certificato camerale di cui al successivo punto b) dal quale risultino anche i poteri della persona fisica che abbia sottoscritto l'offerta, ovvero che abbia rilasciato all'Offerente procura speciale notarile. In difetto, ogni comunicazione o notificazione relativa alla procedura di cui al Regolamento, o conseguente allo stesso, verrà effettuata presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma;
- la manifestazione incondizionata e irrevocabile della volontà all'acquisto del Lotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la formula "visto e piaciuto" e con rinuncia espressa e incondizionata a qualunque successiva eccezione (anche con riferimento allo stato urbanistico-edilizio di esse), domanda e pretesa nei confronti di C.P. n. 48/2012 ACQUA MARCIA IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ivi inclusa la domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione del contratto;
- l'assunzione dell'obbligo irrevocabile di provvedere al pagamento del Prezzo di

## REGOLAMENTO

---

aggiudicazione in unica soluzione, contestualmente alla stipulazione del Contratto di Compravendita;

- l'assunzione dell'obbligo al pagamento delle imposte e degli altri oneri di legge, nonché al pagamento di tutte le spese e degli oneri connessi alla stipula della vendita;

- l'assunzione dell'obbligo al pagamento della provvigione spettante all'intermediario Coldwell Banker Commercial.

**L'Offerente dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, che l'Offerta è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., almeno sino al 31 ottobre 2026.**

**§4.2** L'Offerta migliorativa dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'Offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, oltre alla denominazione e/o ragione sociale dell'Offerente, la seguente dicitura: **"RISERVATA - OGGETTO: Offerta Migliorativa Irrevocabile d'acquisto del Lotto** [specificando inequivocabilmente lotto nome/i e città dell'/degli Immobile/i oggetto di offerta] **- Procedura di vendita C.P. n. 48/2012 Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. in Liquidazione"**.

**§4.3** Le offerte dovranno essere consegnate presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi 00197 Roma - Via Pietro Tacchini n. 22 (di seguito, il "Notaio"), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27 luglio 2026. Il suddetto plico potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero a mani da un incaricato dell'Offerente, purché munito di delega con allegata fotocopia del documento di identità del delegante. Al momento della consegna verrà rilasciata all'Offerente apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

**§4.4** La consegna del plico contenente l'Offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Procedura venditrice, se, per qualunque motivo, il plico non dovesse pervenire entro il predetto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

**§4.5** Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo. I plichi pervenuti in ritardo, pertanto, non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

### **§5. L'offerta migliorativa irrevocabile d'acquisto: ulteriori prescrizioni di contenuto**

**§5.1** Oltre all'indice completo dei documenti prodotti, il plico di cui al § 4.2, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) Copia del documento di identità dell'Offerente o del legale Rappresentante dell'Offerente;
- b) il certificato camerale ordinario avente valore legale in corso di validità estratto dal Registro delle imprese relativo all'Offerente attestante, tra l'altro, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, l'indicazione dei soci nonché dei sindaci, ove esistenti;
- c) il certificato camerale di vigenza storico avente valore legale estratto dal Registro delle imprese relativo all'Offerente persona giuridica che attesta che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali negli ultimi 5 anni;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà carichi pendenti e casellario giudiziale dell'offerente persona fisica o di ciascun amministratore avente la legale rappresentanza, in caso di offerente persona giuridica;
- e) la dichiarazione dell'Offerente attestante l'insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. dello stesso Offerente con altri offerenti partecipanti alla procedura di vendita, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/ o decisionale delle Offerte presentate nell'ambito della procedura di vendita;
- f) procura notarile, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore.

**§5.2** Qualora l'Offerente sia un soggetto straniero, in luogo dei documenti sopra indicati, se

## **REGOLAMENTO**

---

non disponibili secondo la normativa del Paese dove tale soggetto ha la sua sede legale, potrà essere depositata una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, in lingua italiana, ricevuta e attestata in funzione notarile.

**§5.3** L'Offerta dovrà contenere l'indicazione, in lettere e in cifre, del Prezzo (in Euro), con specifica indicazione del lotto, cui tale Prezzo si riferisce.

**§5.4** Ferme le cause di esclusione in precedenza e appresso indicate, saranno, altresì, escluse dalla procedura di vendita:

- le Offerte migliorative che presentino riserve o condizioni ovvero che presentino false dichiarazioni;

- le Offerte migliorative che contengano indicazioni di valore che siano legate ad una formula o al valore di offerta espresso da altri Offerenti;

- le Offerte migliorative presentate da società e/o imprenditori che si trovano in stato di Concordato Preventivo, Liquidazione Coatta Amministrativa, Liquidazione Giudiziale o Amministrazione Straordinaria o comunque per le quali sia in corso un procedimento per l'apertura di una di dette procedure concorsuali.

Laddove l'offerente non sia presente all'apertura delle buste, l'esclusione sarà comunicata dal Liquidatore, direttamente o tramite l'Advisor, all'Offerente escluso.

**§5.5** La sottoscrizione dell'offerta migliorativa irrevocabile d'acquisto implica specifica accettazione e conoscenza della situazione edilizia, urbanistica ed amministrativa dell'immobile e/o del terreno.

### **§6. Il prezzo**

**§6.1** Il Prezzo offerto nell'offerta migliorativa, a pena di esclusione, dovrà essere superiore al seguente importo, (di seguito, il "**Prezzo-base**"):

- **LOTTO 1** VERONA ZAI 1 – *varie unità immobiliari*  
euro **96.500,00 (novantaseimilacinquecento/00)**
  
- **LOTTO 2** VERONA ZAI 2 – *immobile cielo terra*  
euro **1.100.000,00 (unmilione centomila/00)**

**§6.2** Il Prezzo-base è indicato al netto degli ulteriori importi dovuti per imposte e altri oneri di legge, i quali rimangono a carico dell'acquirente per quanto di sua competenza, così come tutte le spese e gli oneri connessi alla stipula della vendita, compresi quelli per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

**§6.3** La provvigione per l'intermediazione svolta costituisce un onere per lo sviluppo della Procedura e verrà riconosciuta all'advisor CBC esclusivamente da parte acquirente. La parte acquirente dovrà riconoscere la provvigione all'advisor CBC limitatamente alle seguenti percentuali indicate:

- pari al 2,5 % (duevigolacinqueper cento) oltre IVA calcolata sul prezzo di compravendita in caso di alienazione dell'immobile/terreno ad un valore inferiore ad 2.000.000,00;

- pari all' 1,5% (unvirgolacinqueper cento) oltre IVA calcolata sul prezzo di compravendita in caso di alienazione dell'immobile/terreno ad un valore superiore ad 2.000.000,00.

Il diritto alla provvigione verrà maturato dalla Coldwell Banker Commercial Realty Advisory S.p.A. al momento del rogito notarile e la stessa dovrà essere corrisposta dall'Acquirente o suoi aventi causa, successori, soggetti da essa controllata e/o collegata od a cui questa abbia segnalato l'affare, alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.

### **§7. La garanzia dell'offerta**

**§7.1** L'Offerente dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, che l'Offerta è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., almeno sino al giorno 31 ottobre 2026.

## REGOLAMENTO

---

**§7.2** L'Offerta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dal deposito cauzionale di seguito indicato:

- Lotto 1 VERONA ZAI 1 - deposito cauzionale costituito da assegno circolare "non trasferibile" pari al 10 % (dieci per cento) del prezzo di acquisto di cui all'offerta migliorativa irrevocabile, all'ordine di: "C.P. n. 48/2012 Acqua Marcia Immobiliare Srl".
- Lotto 2 VERONA ZAI 2 - deposito cauzionale costituito da assegno circolare "non trasferibile" pari al 5 % (cinque per cento) del prezzo di acquisto di cui all'offerta migliorativa irrevocabile, all'ordine di: "C.P. n. 48/2012 Acqua Marcia Immobiliare Srl".

a garanzia dell'adempimento degli impegni contenuti nell'Offerta, anche per gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.

**§7.3** In caso di aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà trattenuta dal Liquidatore a titolo di caparra confirmatoria, da imputare in conto prezzo all'atto della vendita.

### **§8. La procedura di aggiudicazione**

**§8.1** Il Liquidatore, con l'assistenza dell'*Advisor* e alla presenza del Notaio, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, **il giorno 27 luglio 2026 alle ore 15,00** procederà:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi;
- alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, come indicati nel Regolamento.
- in ipotesi di nessuna offerta migliorativa valida di importo superiore al prezzo base, all'aggiudicazione definitiva, pur in assenza dell'offerente, salvo quanto previsto dall'art. 107, 4° comma, l.f.;
- in caso di pluralità di offerte valide inviterà gli offerenti presenti, alla gara sul prezzo più alto offerto, con l'avvertimento che l'aggiudicazione verrà eseguita in favore dell'offerente che eseguirà il rilancio più alto.

Per ciascun lotto così come di seguito indicato ciascun rilancio sarà il seguente:

- **LOTTO 1** VERONA ZAI 1 – *Quadrante Europa Consorzio ZAI - varie unità immobiliari*  
euro **5.000,00 (cinquemila/00)**
- **LOTTO 2** VERONA ZAI 2 – *Quadrante Europa Consorzio ZAI – immobile cielo terra*  
euro **50.000,00 (cinquantamila/00)**

Tra un rilancio e l'altro dovranno intercorrere non più di sessanta secondi.

In assenza di offerte in aumento nel minuto successivo all'apertura della gara o dall'ultima offerta in aumento valida, il Liquidatore Giudiziale aggiudicherà il bene in favore del migliore offerente, indicando quale prezzo di aggiudicazione l'importo dell'offerta maggiore.

Ove il maggiore offerente non sia presente si procederà all'aggiudicazione in suo favore qualora i presenti non formulino offerte superiori.

Delle operazioni suindicate verrà redatto apposito verbale dal Notaio.

Il verbale d'asta non ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali, inclusi quelli traslativi, si produrranno solo con la stipula del contratto di compravendita.

**§ 8.2.** Il Concordato Preventivo in ogni momento della procedura e fino alla stipula dell'atto notarile di compravendita avrà la facoltà di sospendere ovvero di non portare a compimento la procedura di vendita, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di tipo

## REGOLAMENTO

---

risarcitorio, restitutorio, ovvero proporre azioni di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate, rimanendo a carico degli offerenti od aggiudicatari ogni alea, rischio ed onere connesso all'esercizio di detta facoltà. Ciò anche ai sensi dell'art.107, IV comma, L.F. ove pervenga, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, offerta d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, corredata da cauzione nella misura del 10% del prezzo offerto in aumento, determinando il Comitato dei Creditori della procedura in tale ipotesi le modalità di una eventuale ulteriore gara, ovvero di non procedere alla aggiudicazione o alla vendita senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa, fermo il solo obbligo di restituzione delle cauzioni versate.

**§ 8.3.** Il Liquidatore restituirà contestualmente la cauzione prestata dagli Offerenti non prescelti, senza maggiorazione di interessi e senza obbligo di motivare le determinazioni al riguardo assunte.

**§ 8.4.** La data di stipulazione del rogito con l'Offerente risultato aggiudicatario definitivo non sarà successiva al giorno 31 ottobre 2026 (la "Data di Stipulazione"). Il rogito sarà stipulato dinanzi al Notaio scelto dal Liquidatore, che darà notizia all'aggiudicatario definitivo, via pec, di data, ora e luogo della stipulazione, con preavviso di giorni 10 (dieci).

### **§9. Il contratto di compravendita**

**§9.1** Il Contratto di Compravendita dovrà, tra l'altro, prevedere:

- la vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/no il/i lotto/i, oggetto dell'offerta nonché i rapporti giuridici ad essi afferenti, con la clausola "visto e piaciuto", ai sensi dell'art. 1488, comma 2, cod.civ.;
- la garanzia del venditore esclusivamente in ordine al titolo di proprietà immobiliare, esclusa, pertanto, ogni garanzia circa la relativa consistenza e i relativi valori, la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, la conformità di essi alla normativa vigente, etc.;
- il contestuale pagamento integrale del prezzo di vendita, che potrà essere parzialmente effettuato, nel caso di vendita di immobili su cui è trascritto il privilegio ipotecario/speciale, anche mediante accollo liberatorio.

**§9.2** In caso di inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di versamento del prezzo nel termine suindicato, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto con conseguente perdita della cauzione versata. La procedura potrà, a proprio insindacabile giudizio, indire una nuova asta, ovvero aggiudicare il bene al soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato.

In entrambi i casi, se il ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulterà inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

**§9.3** Ai sensi dell'art. 98, comma 2, Legge Fallimentare, dopo la vendita e il versamento integrale del Prezzo, il giudice delegato ordinerà la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, salvo il mantenimento delle iscrizioni ipotecarie, a richiesta dell'acquirente.

**§9.4** Le spese, gli oneri e le imposte inerenti o conseguenti al trasferimento saranno a carico dell'acquirente.

**§9.5** Nel contratto di compravendita la parte acquirente darà atto della rinuncia a titolo definitivo ed abdicativo alla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922 cc. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione dalla procedura - oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nelle perizie, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo base d'asta o di

## REGOLAMENTO

---

aggiudicazione. L'acquirente, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà avvalersi, a propria cura e spese, delle disposizioni di cui agli artt. 40 della Legge n.47/1985 e 46 del D.p.r. n. 380/2001.

### **§10. Obbligo di riservatezza**

**§10.1** Tutti i dati, le informazioni e i documenti messi a disposizione dell'Offerente nell'ambito delle trattative sono e rimangono di proprietà della Procedura.

**§10.2** I dati, le informazioni e documenti di cui al precedente §2.1 non potranno essere messi a disposizione di terzi, salvi i professionisti e i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dall'Offerente, che, in tal caso, dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti disposizioni.

### **§11. Miscellanea**

**§11.1** La lingua del Regolamento è quella italiana, per cui, in caso di contrasto con la relativa traduzione in inglese, prevarrà la versione italiana.

**§11.2** Il Liquidatore e l'Advisor non sono responsabili della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornite.

**§11.3** Il Regolamento non costituisce una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 94 e ss., D.lgs. 58/1998.

**§11.4** Ciascun Offerente sosterrà i costi relativi alle proprie ricerche e valutazioni del/dei lotto/i, comprese le eventuali spese per i consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.

**§11.5** La procedura di vendita e ogni altro atto annesso e/o conseguente, incluso il Contratto di Compravendita, sono regolati dalla Legge italiana.

**§11.6** Ogni eventuale controversia sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro foro, alternativo e/o concorrente.

\*\*\*\*\*

Roma, li 3 giugno 2026

Tribunale di Roma  
Concordato Preventivo n. 48/2012  
Acqua Marcia Immobiliare Srl in liq. n.e  
Il Liquidatore Giudiziale  
Dott. Carlo Ravazzin

